DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 20/84 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(84/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 20/84 della Commissione, del 22 dicembre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), è stata indetta una gara per la fornitura di 9 885 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n° 20/84 sono fissate come segue :

— partita H : 753 885 ECU (B),
754 998 ECU (B),
755 555 ECU (B),
756 557 ECU (B),
— partita I : 1 506 154 ECU (IRL),
757 114 ECU (B),
758 228 ECU (B),
— partita K : 3 803 942 ECU (B),
— partita L : 2 403 886 ECU (B),
— partita M : 1 483 121 ECU (NL),
— partita N : 667 902 ECU (UK),
— partita O : 819 911 ECU (IRL).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 6 del 7. 1. 1984, pag. 14.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.